

Saluzzo, 04/06/2026

Spett.le Cliente

- Informativa 17/P/2026 -

Oggetto: ORDINANZA “ANTI- CALDO” REGIONE PIEMONTE: DIVIETO DI LAVORO ALL’APERTO NELLE ORE PIU’ CALDE

Con ordinanza n. 1/2026/XII, pubblicata il 29 maggio 2026, la Regione Piemonte ha introdotto misure a tutela della salute dei lavoratori esposti al caldo intenso, con particolare riferimento alle attività svolte all’aperto. Le disposizioni si applicano dal **30 maggio al 31 agosto 2026**.

CONTENUTO DELL’ORDINANZA

Le misure riguardano i lavoratori impiegati nei settori **agricolo e florovivaistico, edile e affini, cave, logistico** (inclusi i cd. rider) che svolgono **mansioni classificabili come “attività fisica intensa”** o ad attività equiparabili, quali, ad esempio, lavori intensi con braccia e tronco, movimentazione di pesi, scavo con pale, salita ripetuta di scale.

In particolare, qualora non sia possibile adottare misure efficaci di riduzione del rischio, come ombra, aria condizionata o altre soluzioni organizzative e tecniche adeguate, **l’ordinanza prevede il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole nella fascia oraria 12:30 – 16:00**.

Il divieto opera esclusivamente nelle giornate in cui la mappa del rischio Workclimate, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00 segnali un **livello di rischio ALTO**.

Il bollettino, così come la classificazione delle attività soggette all’ordinanza, è consultabile al seguente link: <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo>

L’ordinanza raccomanda inoltre ai Comuni di valutare deroghe ai regolamenti acustici, così da consentire lo svolgimento delle attività in fasce orarie più fresche, ad esempio al mattino presto o in orario serale.

COSA FARE

I datori di lavoro interessati devono **monitorare quotidianamente il bollettino Workclimate**. In presenza di rischio **ALTO**, e in assenza di misure efficaci di riduzione del rischio, occorre **sospendere le attività** svolte all’aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole **nella fascia oraria 12:30 – 16:00**.

In tali ipotesi, può essere valutata la presentazione della **domanda di integrazione salariale** con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. n. 95442/2016.

È inoltre opportuno confrontarsi con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** per valutare eventuali aggiornamenti del DVR e possibili modifiche organizzative finalizzate alla riduzione del rischio da calore.

SANZIONI

La mancata osservanza delle disposizioni può integrare la violazione dell’art. 650 del Codice Penale, relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, per il quale è previsto **l’arresto fino a tre mesi oppure l’ammenda fino a 206 euro**.

Enti Service S.r.l.